

Allegato A

AMBITO TERRITORIALE CACCIA

ATC - AT2 "SUD TANARO"



Via Valle S. Giovanni, 8 ◆ 14049 Nizza Monferrato ◆ Asti

Telefono e fax 0141 - 793679

E-mail: atcat2@alice.it

***Regolamento per la gestione
venatoria della specie cinghiale***

Approvato con delibera n. 10 del 04 aprile 2018

Art. 1 – Principi e finalità.

Il presente disciplinare regola l'attività venatoria alla specie *Sus scrofa* (cinghiale) sul territorio venabile dell'A.T.C. AT 2 "Sud Tanaro" secondo le norme vigenti: in modo particolare la legge 11 febbraio 1992 n. 157, D.G.R. n. 17-5754 del 06 maggio 2013 e la D.G.P.n° 245 del 15/09/2008 e s.m.i., al fine di raggiungere e mantenere una densità di selvatici compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e di tutela della sicurezza delle persone e delle cose; nonché delle altre specie selvatiche.

Art. 2 – Obiettivi generali della gestione venatoria.

La gestione venatoria del cinghiale nell'ATC AT2 si pone i seguenti obiettivi prioritari:

- a) Conservazione delle specie autoctone.
- b) Conoscenza della consistenza e struttura delle popolazioni da acquisire mediante l'analisi dei carnieri, i controlli dei tesserini venatori e le stime numeriche delle popolazioni presenti.
- c) Distribuzione programmata della pressione venatoria.
- d) Controllo dei capi abbattuti.
- e) Diminuzione dei danni all'agricoltura.

L'attività venatoria al cinghiale è consentita secondo le disposizioni del calendario venatorio (con un arco temporale non superiore ai 92 giorni) secondo il presente regolamento.

Art. 3. Metodi e mezzi di caccia.

La caccia al cinghiale può essere condotta secondo le seguenti modalità operative:

- in battuta o in braccata;
- girata (solo al mercoledì)
- singolarmente alla cerca o all'aspetto

L'abbattimento del cinghiale può avvenire mediante l'uso del fucile a canna liscia caricato a palla asciutta di calibro non superiore al 12 non inferiore al 20 e del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi e di calibro non inferiore ai 6 mm e regolato dal regolamento approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 21 settembre 2012 .

Art. 4. Suddivisione territoriale.

Ai fini della caccia al cinghiale il territorio dell'ATC AT2 è suddiviso in due distretti:

- **"Distretto L (libero)":** area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con le caratteristiche ambientali e con l'esigenza della salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche; in quest'area la specie può essere abbattuta dal singolo cacciatore autorizzato dall'ATC per la caccia al cinghiale in forma singola.
L'Atc può autorizzare in urgenza una battuta di caccia al cinghiale in squadra qualora si verificano le condizioni che giustificano l'urgenza.
Nel distretto L la specie deve essere oggetto di contenimento costante, anche mediante l'esecuzione di specifici interventi di controllo condotti lungo tutto il corso dell'anno, organizzati ed eseguiti in misura coordinata dalla Provincia e dall'ATC AT2 anche su richiesta dei Comuni, delle associazioni o di singoli imprenditori agricoli.
- **"Distretto S (squadre)":** area in cui la presenza del cinghiale è ritenuta compatibile nei limiti di densità tali da non arrecare particolari danni alle attività agricole; in quest'area è consentito esercitare l'attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate dall'ATC ed in forma individuale tranne che nelle zone in cui sono presenti squadre operanti la caccia a tale specie.

Il Distretto S è a sua volta suddiviso in **14 zone** le quali vengono assegnate di anno in anno con le modalità previste dal Regolamento in vigore e tale assegnazione decade al termine della stagione venatoria. Ad ogni squadra ammessa può essere assegnata in via esclusiva una sola zona di caccia.

Art 5 – Prelievo in forma singola

Per forma singola s'intende una persona che esercita l'attività venatoria da solo, separatamente da tutti gli altri cacciatori, e comunque nel raggio di almeno 100 metri di distanza da altri cacciatori.

I cacciatori che intendano esercitare l'attività venatoria in forma singola, devono presentare apposita domanda al C.d.G. dietro ricevuta di pagamento di una quota stabilita annualmente dall'ATC.

I cacciatori che sono stati ammessi devono essere dotati:

- a) di una scheda autorizzativa, appositamente predisposta dall'ATC, su cui il cacciatore annota la giornata e l'orario di inizio e fine della caccia e i dati biometrici dei capi prelevati;
- b) L'obbligo di indossare un abbigliamento appariscente ben visibile sia anteriormente che posteriormente;
- c) Il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata e l'orario di caccia annotato sulla scheda autorizzativa;
- d) Il giorno precedente la battuta è obbligatorio comunicare all'ATC il Comune/i nei quali si intende effettuare la battuta.
- e) **Il giorno della battuta, per motivi di sicurezza, prima che questa inizi, è consigliabile da parte del singolo, chiamare il caposquadra dell'area zonizzata, concordando con lui la località in cui il cacciatore singolo potrà accedere alla caccia.**
- f) E' vietato utilizzare più di due cani.
- g) Al momento della richiesta di autorizzazione ad esercitare il prelievo in forma singola è obbligatorio comunicare in forma scritta la modalità di smaltimento delle pelli/carcassa degli animali che saranno prelevati.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura. E' consentito esclusivamente da appostamento su altana e in forma selettiva.

L'abbattimento della specie da parte del singolo cacciatore è consentito con esclusione delle zone di cui sia in corso la caccia a squadre, opportunamente tabellata nel rispetto di quanto previsto all'art 11 punto 4.

I cacciatori iscritti in squadra autorizzata possono anche esercitare la caccia in forma singola purché siano in norma con quanto stabilito dal presente articolo ed abbiano versato la quota di partecipazione stabilita dall'ATC per il cacciatore singolo. E' comunque vietato quanto stabilito dall'art. 13 punto d. e non potranno esercitare la caccia al cinghiale in forma singola coloro che siano stati inseriti dal caposquadra nel verbale di presenza secondo quanto disposto dall'art. 12.

Art. 6– Criteri di inserimento delle singole squadre

- a) Ogni anno, entro il 30 luglio, l'ATC esamina le squadre che richiedono di partecipare alla caccia al cinghiale.
- b) Le squadre vengono inserite all'interno delle zone secondo i seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di caccia: 10 punti per ogni componente che ha praticato 80% la caccia al cinghiale a squadre nella zona assegnata nella stagione venatoria precedente;
 - componenti la squadra: 5 punti per ogni cacciatore iscritto alla squadra oltre il numero minimo consentito dal presente regolamento e fino al raggiungimento del limite massimo.

- residenza all'interno della zona: 5 punti per ogni componente residente (non cumulabili con il punto successivo);
- proprietà di fondi all'interno della zona: 5 punti per ogni componente proprietario di terreno agricolo che risulti da visura "catasto terreni" (non cumulabili con il punto precedente). Per terreno agricolo si intende "il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile" (comma 2) ;
- conduzione di fondi all'interno della zona: 30 punti per ogni proprietario di azienda agricola regolarmente iscritta con fascicolo aziendale e appartenente ad un centro autorizzato agricolo (CAA);
- contenimento danni: 500 punti per ogni squadra che nell'anno precedente, nella zona assegnata è riuscita a contenere i danni al di sotto dei duemila euro (solo in occasione di richiesta rinnovo assegnazione zona);
- meno 100 punti complessivi per ogni squadra che non ha compilato correttamente il registro di caccia al cinghiale nella stagione venatoria precedente Per le squadre iscritte senza zona assegnata non gli verrà rinnovata l'iscrizione per l'anno successivo;
- meno 200 punti per ogni squadra che ha superato i 5.000 euro (cinquemilaeuro) di danni nella zona assegnata nell'anno precedente alla stagione di caccia per cui si richiede il rinnovo della zona. I predetti punti saranno rimossi a descrizione della commissione a seguito di valutazione da parte della stessa composta dal Presidente degli ATC AT1 e AT2 e dal Dirigente della Provincia di Asti, valutati eventuali documenti giustificativi che presenterà la squadra;
- meno 30 punti per ogni squadra che si rifiuta di effettuare battute di caccia come previsto dall'art.12 comma 10. Per le squadre iscritte senza zona assegnata non gli verrà rinnovata l'iscrizione per l'anno successivo.

Le squadre possono presentare non più di due domande per l'assegnazione di una zona e qualora avessero il punteggio idoneo in entrambe le zone dovranno decidere su quale delle due cacciare lasciando libera l'altra alla seconda squadra arrivata in graduatoria.

Qualora in una zona vi siano più squadre che abbiano fatto richiesta e risultino secondo i criteri di priorità a pari punti l'ATC provvederà ad effettuare il sorteggio alla presenza dei capisquadra interessati."

L'ATC stilerà una graduatoria per ogni zona che verrà assegnata sulla base dei punteggi precedentemente descritti.

Qualora in una zona non vi siano squadre richiedenti la stessa è da ritenersi libera a tutti.

Art. 7 – Zone libere e non assegnate e modifica dei confini

E' facoltà dell'ATC decidere quali zone non assegnare. Nelle zone libere possono cacciare il cinghiale tutte le squadre iscritte all'ATC che abbiano o meno una zona assegnata e tutti i singoli cacciatori regolarmente iscritti per la caccia al cinghiale. La zona libera verrà riassegnata nell'anno in cui i danni scenderanno al di sotto dei cinquemila euro sempre che l'ambito non decida in modo diverso. L'ATC può, prima dell'assegnazione delle zone, modificare i confini delle singole zone secondo le esigenze che ritiene più idonee per abbassare i danni alle culture agricole.

Gli enti comunali, con delibera della giunta motivata, possono richiedere modifiche dei confini, l'assegnazione di una determinata zona ad una specifica squadra o chiedere che un determinato territorio non venga assegnato ad una specifica squadra.

Art. 8 – Perdita della zona

L'ATC, si riserva il giudizio dei risultati conseguiti dalle singole squadre nell'anno precedente, al fine di procedere al rinnovo dell'assegnazione per l'anno in corso della zona. Le squadre che supereranno gli ottomila euro di danni nell'anno precedente perderanno automaticamente la zona assegnata qualora non siano in grado di dimostrare con idonea documentazione giustificativa, alla commissione composta dal Presidente degli ATC AT1 e AT2 e dal Dirigente della Provincia di Asti, l'impossibilità di non aver potuto abbassare i danni per motivi non imputabili all'attività venatoria da loro svolta.

Art. 9 – Requisiti delle squadre

La richiesta di ammissione della squadra, corredata da autocertificazioni attestanti requisiti e punti per i singoli cacciatori, deve essere presentata dal Caposquadra entro il 30 giugno di ogni anno, pena l'esclusione dalla zona e deve comprendere, oltre al nominativo del Caposquadra, quelli di due suoi sostituti e di tutti i componenti la squadra.

Il caposquadra potrà apportare eventuali modifiche dei componenti la squadra entro e non oltre la data del 15 luglio di ogni anno.

Ogni nominativo deve essere corredato dal n° di licenza di caccia, data di nascita e firma di adesione. Il Caposquadra, o i due vice, devono avere i requisiti previsti nell'Allegato III (Sez. IV) del Reg. CE 853/04 Il caposquadra, o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'A.T.C. o al C.A., solo per cause di forza maggiore), non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della Legge 157/1992 o in quelle dell'art. 40 della l.r. n. 5/2012, nelle due annate precedenti alla designazione.

3. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta di caccia garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione.

La squadra deve essere in possesso della convenzione con la Provincia di Asti o di un contratto con una qualsiasi ditta, per adempiere ai sensi delle normative vigenti allo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti.

Le squadre devono essere composte da un minimo di 20 (Venti) ad un massimo di 60 (sessanta) cacciatori; la squadra esercita l'attività venatoria in un solo ATC e ciascun componente può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

Qualora vi sia un cacciatore che voglia far parte di una squadra e il numero massimo non sia stato ancora raggiunto, il capo squadra ha l'obbligo di inserire il richiedente. L'eventuale rifiuto, dovrà essere motivato da comprovate giustificazioni di incompatibilità con la squadra, come non attenersi a regolamenti interni usi e costumi anche verbali tra i rispettivi componenti, ed inoltrato all'ATC che valuterà in sede di comitato se accettarle o meno.

Per ogni battuta giornaliera potranno altresì partecipare, oltre ai componenti la squadra, anche cacciatori occasionali (Ospiti), purché questi siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio nell'Ambito.

Il caposquadra inoltre potrà richiedere all'ATC, almeno entro le 24 ore precedenti la battuta di caccia, l'ammissione giornaliera di cacciatori occasionali (temporanei) non ammessi già all'esercizio venatorio all'interno dell'ambito fino ad un massimo di cinque per battuta di caccia. Ogni cacciatore invitato dovrà versare all'ATC AT2 "Sud Tanaro" l'importo dovuto, che verrà stabilito con delibera dall'Ambito, per un massimo complessivo di 5 giornate.

Il numero massimo di partecipazioni occasionali è fissato in cinque unità per battuta di caccia.

Ogni ospite e ogni temporaneo dovrà essere annotato dal Caposquadra nella scheda di battuta giornaliera nello spazio appositamente riservato e concorrono alla formazione del numero di consistenza effettiva per lo svolgimento della battuta di caccia.

Art. 10 – Abilitazione e Corsi

I corsi possono essere istituiti una volta all'anno dall'ATC; ad essi partecipano i capi squadra ed i vice capisquadra.

Al termine di ogni corso ai partecipanti sarà rilasciata l'apposita abilitazione.

Art. 11 – Gestione delle zone.

Entro il 30 luglio di ogni anno l'ATC assegna le singole squadre all'interno delle zone. Entro 15 giorni dalla assegnazione, la squadra è tenuta a sottoscrivere l'accettazione e a presentare la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione stabilita dall'ATC annualmente, pena la revoca della squadra. Tale quota viene determinata annualmente secondo quanto stabilito dalla DGR n. 21-2512 del 3/8/2011 e DGR n. 90-3600 del 19/03/2012 come modificato con DGR n. 52-3653 del 29/03/2012 n. 93-3863 del 27/04/2012 e n. 60-3950 del 29/05/2012 e n. 18-5442 del 26/02/2013.

Il risarcimento dei danni verrà valutato tramite una perizia redatta dal tecnico abilitato dell'ATC, durante il sopralluogo potranno partecipare, in qualità di uditore il caposquadra interessato o un suo delegato, e un rappresentante delle associazioni agricole componente il C.d.G.. In caso di contestazione del caposquadra in merito alla valutazione del danno sarà cura dello stesso far pervenire all'ATC una perizia di parte di un tecnico abilitato e il C.d.G. valuterà in merito.

Art. 12 – Tempi di caccia e segnalazione delle battute.

1. L'ATC stabilisce le modalità di compilazione del registro di caccia, nonché le norme di sicurezza da osservare nel corso delle battute, salvo modifiche conseguenti a provvedimenti della Regione Piemonte.
2. **L'ATC stabilisce che, a garanzia dell'incolumità e sicurezza dei partecipanti alla battuta, è obbligatorio indossare, durante l'intero svolgimento della battuta di caccia collettiva, un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.**
3. **L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione "CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO" lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle, posizionate in modo visibile, devono essere rimosse al termine della battuta di caccia.**
4. **La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al comma 3 almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio. La mancata apposizione o la successiva rimozione delle tabelle comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area.**
5. La squadra dovrà effettuare battute per almeno l'**80%** delle giornate di caccia della stagione venatoria.
6. Ogni componente della squadra dovrà partecipare ad almeno 6 battute effettuate, pena l'esclusione per l'anno successivo da qualunque squadra autorizzata; salvo motivato impedimento che sarà valutato dal comitato di gestione.
7. Le squadre possono effettuare battute in forma congiunta tra di loro con un minimo di consistenza effettiva come riferito all'art. 12. Il verbale dovrà essere compilato da tutte le squadre partecipanti.
8. Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal C.d.G. dell'ATC.
9. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

10. Qualora, in caso di necessità l'ATC richieda ad una specifica squadra interventi mirati in zone libere, questa deve immediatamente intervenire, pena quanto previsto dall'art.6 lettera b comma 9 .

Art. 13 – Metodi di caccia in battuta.

La partecipazione alla battuta comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

Il numero minimo di consistenza effettiva per poter iniziare ed effettuare la battuta non deve essere inferiore a 12 unità dei quali solamente 5 possono essere cacciatori occasionali (ospiti/temporanei).

Le battute di caccia al cinghiale con la tecnica della girata sono autorizzate esclusivamente al mercoledì e la "consistenza effettiva" (presenza sul territorio) massima non deve essere superiore a 6 cacciatori.

In caso di battuta congiunta di cui all'art.11 comma 9 il numero minimo di consistenza effettiva per poter iniziare ed effettuare la battuta non deve essere inferiore a:

- sabato e domenica, 24 (ventiquattro) unità, dei quali solamente 5 (cinque) possono essere cacciatori occasionali (ospiti/temporanei);
- mercoledì, 15 (quindici) unità, dei quali solamente 5 (cinque) possono essere cacciatori occasionali (ospiti/temporanei).

Ogni Squadra sarà dotata dall'ATC di appartenenza di apposito registro di caccia, costituito da: verbale di presenza e schede di abbattimento per le rilevazioni biometriche. I registri ed i tesserini di caccia dovranno sempre essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza, dei componenti del Comitato di Gestione dell'ATC e del personale dipendente dell'ambito.

Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta di caccia garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione.

Entro le ore 9:00 il caposquadra dovrà iscrivere sul verbale di presenza, il nominativo, ed indicare le presenti nel registro, i comuni e le località di battuta.

Al termine della battuta il caposquadra deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti.

Per ogni esemplare di cinghiale abbattuto, dovrà compilare la scheda di abbattimento in cui devono essere riportati:

1. numero dei soggetti di cui è stata accertata la presenza
2. località di abbattimento
3. peso, sesso ed età .
4. parametri biometrici.

In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, il Comitato di gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione o applicare l'art. 5 lettera B punto 7.

Il registro dovrà essere riconsegnato all'ATC entro i 15 giorni successivi alla chiusura della stagione di caccia al cinghiale.

Il cacciatore iscritto come occasionale (ospite/temporaneo) alla battuta di caccia in squadra, non può esercitare altro tipo di caccia per la restante giornata.

Qualora un cinghiale ferito si rifugia in zona diversa da quella assegnata, il caposquadra telefona al referente della squadra interessata o suo sostituto e prosegue la battuta. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di tre cacciatori, previo accordo con l'altra squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette o di istituti di protezione provinciale il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'Ente di Gestione.

Art. 14 – Divieti applicabili

Fermi restando i divieti previsti dalla L. 157/92 e dalle disposizioni regionali, nel corso delle battute di caccia in squadra è vietato:

- a. Detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della battuta di caccia indicato sul registro di caccia al cinghiale.
- b. Abbattere, durante lo svolgimento dell'intera battuta, un capo di selvatico diverso dal cinghiale.
- c. Esercitare la caccia al cinghiale a squadra senza il caposquadra o un suo sostituto e senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori,
- d. Esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia a tale specie autorizzata.
- e. Inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, è ammesso solamente il recupero dei cani con fucile scarico e in custodia.
- f. Nel Corso delle battute non devono essere ostacolate altre forme di caccia.

Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui all'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/2012.

Il cacciatore responsabile potrà essere immediatamente espulso dalla squadra.

Le vigenti disposizioni in materia venatoria e sanitaria valgono per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.

Art. 15 – Provvedimenti nei confronti delle squadre.

Ogni infrazione al presente regolamento o alle vigenti leggi in materia, può comportare la revoca dell'assegnazione, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, quale giudice di appello.

Inoltre:

1. la mancata (od infedele) compilazione del registro di caccia e della scheda di abbattimento, in violazione degli obblighi di cui all'art. 12 del presente regolamento, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa a carico del caposquadra come previsto dalle normative vigenti.
2. L'incompleta o inesatta compilazione del registro di caccia o della scheda di abbattimento, di cui al comma precedente, ove accertata e contestata in tre diverse occasioni, comporterà nei confronti della squadra responsabile, la immediata sospensione della concessione dalla zona per tutta la restante parte della stagione venatoria in corso.
3. Le violazioni alle prescrizioni di cui all' art. 13 e all' art. 14 punti a - f, comporteranno, oltre alla sanzione amministrativa di cui sopra, ove accertate e contestate in due diverse occasioni, per la squadra di appartenenza degli stessi, la sospensione della concessione della zona per tutta la restante parte della stagione venatoria in corso.
4. Per le violazioni dell'art. 14 punti b – c, la sospensione per tutta la restante parte della stagione venatoria, scatterà alla prima contestazione.
5. Per la violazione del divieto di cui all'art. 14 punto b, fin dalla prima contestazione scatterà immediatamente la sospensione per tutta la restante parte della stagione e per l'intera annata venatoria successiva.
6. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, oltre all'immediata sospensione dall'attività venatoria, sarà revocata in via definitiva l'assegnazione alla zona di appartenenza.
7. In tutti i casi in cui una squadra subisca la sanzione della sospensione della concessione della zona per l'intera successiva stagione venatoria, nei confronti della stessa sarà attuato lo spostamento automatico all'ultimo posto della graduatoria delle squadre in attesa.